



STUDIO NOTARILE PAPI
VIA F.CANCELLIERI 2
- 00193 ROMA -

REPERTORIO N. 3.303

RACCOLTA N. 1.860

- DEPOSITO DI DOCUMENTO -
- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Roma, nel mio Studio.

- 24 gennaio 2022 -

Innanzi a me Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

- È PRESENTE -

- BALESTRINO Francesco, nato a Napoli il 27 maggio 1954, residente in Guidonia Montecelio (Roma), Via Plutone n. 3, codice fiscale dichiarato BLS FNC 54E27 F839N, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della:

- "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**", con sede in Roma, Via dell'Università n. 4, codice fiscale 97822460586, iscritta all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. con prot. 0027852 del 20/04/2015.

Il Comparsente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo

- PREMETTE -

- che l'Assemblea degli Associati della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**", tenutasi in data 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno) ha deliberato di adeguare lo Statuto della Fondazione alle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.LGS. 3/7/2017 n. 117;

- che esso comparsente, nell'interesse della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**", intende depositare in atti notarili, il testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate;

- TUTTO CIÒ PREMESSO -

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparsente mi richiede di ricevere in deposito e conservare in atti miei, anche al fine di ottenerne la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, estratti e certificati, lo Statuto della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**" coordinato con le modifiche approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 31 marzo 2021.

Io Notaio, aderendo alla richiesta del Comparsente ricevo in deposito lo Statuto della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**" composto di numero 31 (trentuno) articoli, che firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Mi dichiara altresì il Comparsente che il deposito di detto Statuto è fatto nell'interesse esclusivo della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**".

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A.**".

REGISTRATO
ROMA 2
26 gennaio 2022
N. 2187
SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto al Comparsente il quale, esonerandomi dalla lettura di quanto allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle ore dodici e minuti quindici.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per legge e da me Notaio completato su tre pagine di un foglio rigato non bollato, come previsto dall'art. 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

F.to - Balestrino Francesco

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1) COSTITUZIONE

Raccolta n° 1.860
Allegato "A"

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione Nazionale Club Ex Allievi O.N.F.A. acronimo A.N.C.E.A.O."

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (ETS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Nazionale Club Ex Allievi O.N.F.A. acronimo A.N.C.E.A.O. ETS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'ente viene costituito quale Associazione denominata "Associazione Nazionale Club Ex Allievi O.N.F.A. acronimo A.N.C.E.A.O. Onlus" (per atto del Notaio Fabrizio Marmo in data 26 novembre 2014, rep. 5.926, racc. 4.182 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 28 novembre 2014 n. 16473 serie 1T, con modifica dello Statuto del 27 marzo 2015 rep. 6.128 e raccolta 4.348 per atto del medesimo Notaio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 1 aprile 2015 n. 4301 serie 1T). L'Associazione ne persegue le medesime finalità, in quanto impegnata in un'azione efficace a favore degli orfani del personale dell'Aeronautica Militare, contribuendo alla loro assistenza personale, istruzione e formazione. Altresì l'Associazione si propone di mantenere vivo lo spirito e le tradizioni degli Istituti O.N.F.A., rinsaldando i vincoli di amicizia e solidarietà tra i Soci.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Roma, Viale dell'Università 4 presso la Presidenza dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) ed ha durata sino al 31 dicembre 2050. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica e si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

In particolare, l'Associazione ha lo scopo essenziale di promuovere il sostegno in favore degli orfani del personale dell'Aeronautica Militare, contribuendo alla loro assistenza personale, istruzione e formazione.

L'Associazione persegue un ulteriore scopo di mantenimento dello spirito e delle tradizioni degli Istituti O.N.F.A., rinsaldando i vincoli di amicizia e solidarietà tra i Soci, attraverso lo svolgimento di attività culturali formative, relazioni sociali e contatti diretti al fine di favorire la reciproca conoscenza.

Essa può inoltre compiere le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di personale subordinato, la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di collaborazione tecnica e professionale, la prestazione di garanzie reali e personali per obbligazioni proprie, comprese le fidejussioni, può assumere in proprio ogni forma di finanziamento o di mutuo ordinario. L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività del supporto della collaborazione di istituti di ricerca specializzati, di professionisti, di tecnici, di esperti, enti, società e di altro soggetto singolo o collettivo avente idonee capacità tecniche e professionali insieme a specchiate qualità morali, stipulando con essi appositi accordi scritti. L'Associazione impiega il personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà dunque collaborare convenzionarsi affiliarsi associarsi con altri enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la piena autonomia funzionale ed operativa nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. In particolare, potrà coinvolgere nei progetti e nelle opere produttive di beni comuni, gli enti locali, le università, i centri di spiritualità, le scuole di ogni ordine e grado, le strutture di propaganda e di informazione, i centri di formazione culturale, gli enti di promozione umana e sociale. Essa potrà altresì aderire ed essere partecipe delle attività di altri enti purché abbiano scopi analoghi o affini ai propri. Tutte le forme di collaborazione, nessuna esclusa, sono soggette alla condizione essenziale che la collaborazione sia direttamente utile o immediatamente complementare il conseguimento dei fini di promozione sociale e culturale dei destinatari delle dell'Associazione.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dl numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.



ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono iscriversi all'Associazione:

- Tutti quelli che in qualsiasi epoca siano stati allievi degli Istituti O.N.F.A. e quanti siano stati assistiti dall'O.N.F.A.;
- In generale chiunque condivida le finalità dell'ente.

Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Sono fondatori i soci risultanti dall'atto costitutivo. I soci ordinari sono quelli che aderiscono dopo la fondazione dell'Associazione. Sono soci onorari coloro i quali versano spontaneamente consistenti quote finanziarie a sostegno delle attività sociali, nonché coloro i quali, con la loro presenza onorino l'Associazione, oppure operino in modo inconfutabile in funzione dello sviluppo della stessa, oppure si distinguano per gesti, comunque di rilevante significato etico in analogia con i fini perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo a propria discrezione in osservanza dei criteri di cui all'art. 9.

La nomina a socio onorario è deliberata dall'Assemblea. Possono essere soci onorari anche persone collettive ed enti aventi finalità di assistenza e di servizio sociale simile a quelle proprie dell'Associazione. I soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa ordinaria e di eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza per le persone fisiche, indirizzo email presso cui ricevere tutte le comunicazioni sociali, codice fiscale o partita Iva, nonché il nome cognome e codice fiscale del rappresentante legale in caso di soggetti collettivi;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. gli aspiranti soci devono essere presentati da un associato il quale garantisca delle loro qualità personali la domanda può essere consegnata brevi manu o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra forma equipollente anche per via telematica certificata la domanda deve contenere le firme dell'interessato e del socio presentatore

È compito del Consiglio Direttivo deliberare nella prima riunione utile, su tale domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è valutata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento di due annualità di quote sociali e proposta all'Assemblea per la relativa delibera. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate a maggioranza semplice dall'Assemblea a norma dell'articolo 24 del Codice Civile. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro sei mesi dalla notifica della delibera.

Il socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative pagate e degli altri versamenti titoli effettuati, nè può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Tutte le cariche sono gratuite; è previsto solo il rimborso spese regolamentate documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- g. nominare i soci onorari;
- h. deliberare in merito all'esclusione o alla decadenza dei soci da adottare nella prima riunione successiva alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo;
- i. decide in merito ad eventuali rimborsi in favore dei volontari;
- j. decide in merito ad eventuali quote straordinarie.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- k. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- l. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, pec, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o dalla maggioranza dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. In questo caso, nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante collegamento dei soci in via telematica (videoconferenza) alle condizioni che il Presidente possa identificare i partecipanti e regolare lo svolgimento della riunione; che i

soci possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale; che avvenga in modo palese lo spoglio e l'accertamento dei risultati delle votazioni. La sede in tale caso è data dal luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere Assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati e la delega è possibile solo per due riunioni all'anno.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Le delibere Assembleari obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio svolgono gratuitamente la loro attività. In caso di dimissioni o di delibera di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina. Le dimissioni presentate per iscritto dalla maggioranza del Consiglio rendono dimissionario l'intero Consiglio.

Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con votazione presa a maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle

elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente che lo convocano secondo scadenze prefissate o quando lo ritengano opportuno oppure su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

I verbali delle riunioni e delle decisioni sono validi se sottoscritti dal Presidente e dal consigliere facente le funzioni di Segretario designato in ogni riunione. Le delibere consiliari dovranno essere iscritte nell'apposito registro dei verbali custodito nella sede del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice e potranno tenersi anche in modalità telematica (videoconferenza).

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. è l'organo gestionale dell'Associazione;
- b. elegge Presidente e Vice Presidente;
- c. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h. delibera, nella prima riunione utile, in merito alle domande di partecipazione all'Associazione ricevute, informa i soci alla prima utile riunione dell'Assemblea; propone provvedimenti di decadenza o di esclusione degli associati;
- i. propone all'Assemblea l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

- m. e' investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per l'amministrazione dell'Associazione sono escluse dalla competenza del Consiglio Direttivo solo i poteri attribuiti specificatamente ad altri organi statutari dell'organo costitutivo o dallo statuto o da apposite delibere Assembleari;
- n. delibera l'adozione di azioni giudiziarie attive e passive;
- o. conferisce con motivazioni riportate a verbale l'esercizio di alcuni dei propri poteri al Presidente dell'Associazione o al tesoriere o a soci ordinari;
- p. designa i rappresentanti dell'Associazione nei vari enti e organismi italiani e stranieri;
- q. assume e licenzia il personale dipendente e attribuisce gli incarichi di collaborazione, di cooperazione a soggetti terzi;
- r. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; propone la costituzione di uffici periferici e ne affida l'organizzazione, la direzione a persone idonee;
- s. accetta le addizioni volontarie, le donazioni, i legati, testamenti, atti di liberalità;
- t. propone la modifica dello Statuto;
- u. individua e propone le attività di interesse generale svolte dall'ente con modalità erogativa, mutualistica, economica.
- v. riceve la domanda di recesso del socio e delibera in merito;
- w. decide in merito ad eventuali rimborsi in favore di ogni singola carica;
- x. riceve la richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte dei soci.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

È eletto a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo unitamente al Vicepresidente.

In caso di assenza prolungata per un anno ovvero di impedimento permanente, i compiti a lui spettanti sono svolti dal consigliere più anziano di età il quale darà immediatamente luogo la procedura di elezione di un altro Presidente.

ART. 21) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 24) INTRASMISIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 25) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 26) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori ad € 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 27) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 28) LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e operazioni di scioglimento dell'Associazione avvengono secondo le modalità e termini e le condizioni previste nel Codice Civile.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, fatte salve diverse eventuali destinazioni imposte dalle leggi in materia di associazioni senza finalità di lucro a norma dell'articolo 31 del codice.

ART. 30) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Le controversie insorte tra soci o tra soci l'Associazione sono assoggettate alle decisioni di arbitri a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 31) ENTRATA IN VIGORE STATUTO

Il presente Statuto entrerà in vigore a far data dal 1/1/2022 e comunque al momento di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Umm

Roberto in forma

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.
82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ROMA, 28 gennaio 2022